

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 dicembre 2024, n. 813

[ID VIP 9375] - Parco agrivoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 76,77 MW, da realizzare nei Comuni di Foggia (FG) e Lucera (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SOLAR CAPITAL 1 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 35087 del 09.03.2023, acquisita in data 10.03.2023 al prot. n. 4082 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 4632 del 17.03.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 5473 del 31.03.2023, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 6046 del 12.04.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico ha comunicato che le aree interessate dai lavori non sono soggette a vincolo idrogeologico;
- nota prot. n. 7263 del 04.05.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 7017 del 28.04.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9375, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 76,77 MW, da realizzare nei Comuni di Foggia (FG) e Lucera (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SOLAR CAPITAL 1" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9375.pdf - a69491e23f44315a10e688a3ba0caa4e8dd0a9ba8324115bd1af18d69f289619

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
ID:	VIP_9375
Intervento:	Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 76,77 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Foggia e Lucera (FG).
Proponente:	SOLAR CAPITAL 1 S.r.l.
Tipologia:	Agrivoltaici
Comuni:	Lucera, Foggia
	

1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

Il progetto in esame è ubicato nel territorio comunale di Foggia e di Lucera, entrambi in Provincia di Foggia. L'area di progetto è divisa in 3 siti, A, B e C. L'area A è collocata a circa 7,5 km ad ovest del centro abitato di Foggia ed è situata a lungo il lato sud della Strada Provinciale n.117 (SP117), a nord del Torrente Candelaro e a circa 550 metri ad ovest della Masseria Anglisano. L'area B è collocata a circa 8 km a nord del centro abitato di Foggia e a circa 165 metri a est del ponte

Torrente Laccio lungo la A14, inoltre lungo il confine sud dell'area corre il Torrente Laccio stesso. L'area C è collocata a circa 4 km a nord del centro abitato di Foggia, a nord ovest del Casello autostradale di Foggia.

Nello specifico i siti sono così identificati:

- Area A: estensione area recintata pari a circa 49,25 ettari;
- Area B: estensione area recintata pari a circa 17,6 ettari;
- Area C: estensione area recintata pari a circa 22,74 ettari.

L'area di intervento complessivamente risulta essere pari a circa 108 ettari complessivi di cui circa 89,6 ha recintati. L'impianto di produzione da fonte solare si conetterà alla Sottostazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – San Severo". L'area deputata all'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto risulta essere adatta allo scopo presentando una buona esposizione ed è facilmente raggiungibile ed accessibile attraverso le vie di comunicazione esistenti. Attraverso la valutazione delle ombre si è cercato di minimizzare e ove possibile eliminare l'effetto di ombreggiamento, così da garantire una perdita pressoché nulla del rendimento annuo in termini di produttività dell'impianto fotovoltaico in oggetto. Si rimanda alla tavola "2748_5172_FL_VIA_T01_Rev0_Stato di Fatto" per la visione in dettaglio dello stato di fatto dell'area d'interesse dell'impianto.

L'impianto fotovoltaico in oggetto, con riferimento al Catasto Terreni del comune di Foggia e di Lucera (FG), sarà installato nelle aree di cui alla tabella seguente:

AREA IMPIANTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
AREA NORD	FOGGIA	25	176, 178, 191, 263, 264
		35	654,655, 669
AREA CENTRO	FOGGIA	36	121, 203, 204
		52	706

AREA IMPIANTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
AREA SUD	LUCERA	57	25, 44, 45
		124	3

Il sito, ricadendo sia nel Comune di Foggia sia nel Comune di Lucera, è interessato da due diversi Piani.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Foggia è stato approvato con delibera n. 1005 del 20 Luglio del 2001. Il 27 Novembre 2007 è avvenuta la consegna della nuova aerofotogrammetria del territorio comunale che ha consentito all'amministrazione comunale di procedere ad un adeguamento del vigente PRG.

Il Piano Urbanistico Generale di Lucera è stato approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 15.12.2016. Il PUG, coerentemente con quanto definito nel Documento Programmatico Preliminare adottato con D.C.C. del 14/10/2005, persegue gli obiettivi di carattere generale definiti nello Schema Strutturale Strategico del Piano.

L'area di interesse ricade nei "Contesti rurali a prevalente funzione agricola di riserva" e, più marginalmente e in riferimento al solo cavidotto di 36 kV, "Contesto rurale multifunzionale della

bonifica e della riforma agraria”, “Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico – Rete Ecologica” e “Contesti rurali a prevalente funzione agricola definita”.

Nota: le particelle che il proponente indica in corrispondenza del lotto A non corrispondono rispetto alle particelle riscontrate sul Sit

2. Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto (comune di **Foggia** Foglio 25 p.lle: 176, 178, 191, 263, 264; Foglio 35 p.lle: 654, 655, 669; Foglio 36 p.lle: 121, 203, 204; Foglio 52 p.lla 706; comune di **Lucera** Foglio 57 p.lle: 25, 44, 45; Foglio 124 p.la 3):

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), **risulta parzialmente** interna ad impianti industriali e stabilimenti, racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);

in particolare, il Lotto A ricade parzialmente nei 500m di un aerogeneratore in stato di iter di autorizzazione unica chiuso positivamente; il lotto C ricade parzialmente nei 500m di due impianti fotovoltaici realizzati;

- **è parzialmente** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);

in particolare, il Lotto B rientra parzialmente nella fascia di rispetto dei 300 m da autostrada A14; il lotto C rientra parzialmente nella fascia di rispetto dei 300 m da autostrada A14 e risulta adiacente all’area sulla quale insiste il casello autostradale;



- **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DL 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’art.142;
- il **lotto C ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici);
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.L 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici);




Fig. 1 - Area dell'impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)

3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. A tal proposito, si veda la successiva fig. 2.




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

Ulteriori informazioni utili alla istruttoria

Cavidotto Interrato di 36 kV interseca i tratturi denominati "Tratturello Foggia Sannicandro", "Regio Tratturo Aquila Foggia" (quest'ultimo oggi interamente occupato dalla SS16ter) e "Regio Tratturo Celano Foggia".

Alcune porzioni del Cavidotto Interrato di 36 kV ricadono nelle perimetrazioni "Beni culturali + buffer di 100 m".

Alcune porzioni del Cavidotto Interrato di 36 kV ricadono nelle perimetrazioni "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m", Tratturi + buffer di 100 m" e "Zone Archeologiche + buffer di 100 m".

Alcune porzioni del Cavidotto Interrato di 36 kV ricadono nelle perimetrazioni "Aree a Elevata Pericolosità Idraulica", "Aree a Media Pericolosità Idraulica" e "Aree a Bassa Pericolosità Idraulica". Inoltre, la Linea di Connessione risulta inoltre ricadere su "Strade di interesse Regionale", "Strade di grande comunicazione" e "Autostrade".

4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

L'occupazione di suolo deriverà esclusivamente dai pali di sostegno dei pannelli che non inducono significative limitazioni o perdite d'uso del suolo stesso. Inoltre, è previsto l'utilizzo di strutture ad inseguimento tracker che, permettendo la rotazione dei moduli fotovoltaici, garantiscono una limitata occupazione del suolo ed evitano che esso si impermeabilizzi.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Si evince dalla documentazione in progetto che situazione rilevata sui luoghi è la seguente:

Il layout del sottocampo A ricade all'interno di un territorio ad orografia pianeggiante dove si denota una grande estensione dei coltivi, con una trama agraria scarsamente differenziata. I seminativi e la monocoltura sono dominanti, mentre la vegetazione arborea e arbustiva è completamente assente.

Anche nel sottocampo B si denota una vegetazione tipicamente agricola, scarsamente differenziata e monocolturale a seminativi a cereali autunno-vernini. Sono presenti anche vigneti. Nell'area è presente anche un fosso con presenza di acqua variabile. La vegetazione spontanea presente è costituita essenzialmente da specie erbacee che ben si adattano a condizioni di suoli lavorati o, come nel caso dei margini delle strade, a condizione edafiche spesso estreme. Anche la vegetazione arborea è scarsa e ridotta a monofilari lungo l'autostrada, mentre è completamente assente lungo le sponde del Candelaro. Lungo l'autostrada sono presenti anche turbine eoliche.

Per quanto riguarda il territorio in cui verrà realizzato il sottocampo C si rileva una maggiore diversificazione agricola. Si individuano campi coltivati a olivi, a colza e a cereali, la vegetazione arborea è però localizzata principalmente lungo l'autostrada, ma sono presenti filari anche lungo il perimetro dei diversi terreni coltivati.

In nessuno dei tre sottocampi sono stati individuate infrastrutture accessorie alle attività agricole tradizionali, come muretti a secco, cisterne in pietra o piccole raccolte d'acqua a scopo irriguo, che favoriscono l'insediamento di specie vegetali e animali.

Con la DGR 2442/2018 la Regione Puglia ha approvato l'individuazione di habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario sul territorio regionale.

Nel caso specifico del presente progetto all'interno del buffer di 2 km, la DGR individua un habitat d'interesse comunitario in allegato I della Direttiva 92/43/CE. Si tratta dell'habitat 3280 "Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix alba e Populus alba" corrispondente ad un tratto del fiume Celone. Si tratta di habitat caratterizzati da vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d'acqua mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. Si caratterizza per essere un pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell'anno e ricchi di materiale organico proveniente dalle acque eutrofiche.


Tale habitat si trova a circa 380 metri a sud dal sottocampo A.

Anche la Carta della Natura identifica gli habitat di interesse comunitario e prioritari nell'area di studio. Nell'intorno dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto non sono presenti habitat appartenenti a queste categorie.

All'interno del buffer di 2 km si segnala la presenza di una specie vegetale di interesse:

Ruscus aculeatus: si tratta di una specie comune in tutta Italia, isole comprese, fino a una altitudine di 1500 m al sud e a quote più basse man mano che si risale la penisola. La pianta è presente nell'elenco delle specie protette all'Allegato V della Direttiva CEE n° 43/1992 (specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione), la misura di conservazione della Direttiva sembra efficace poiché la specie è ampiamente distribuita e non si registrano particolari frammentazioni o riduzioni dell'areale.

L'area potenzialmente occupata dalla pianta risulta estremamente localizzata:



5. Verifiche ai sensi delle “Linee guida in materia di impianti agri-voltaici” pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente “agri-fotovoltaico”. Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società SOLAR CAPITAL 1 S.r.l., non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo;

- Requisito A: l’impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Il progetto di potenza pari a 76,77 MW si sviluppa su un’area catastale di circa 109 ettari complessivi di cui circa 89,6 ha recintati. La tecnologia impiantistica prevede l’installazione di moduli fotovoltaici bifacciali che saranno installati su strutture mobili (tracker) di tipo monoassiale mediante palo infisso nel terreno. Le strutture saranno posizionate in maniera da consentire lo sfruttamento agricolo ottimale del terreno. I pali di sostegno sono distanti tra loro 9,00 metri per consentire la coltivazione e garantire la giusta illuminazione al terreno, mentre i pannelli sono distribuiti in maniera da limitare al massimo l’ombreggiamento. Saranno utilizzate due tipologie di strutture, una da 28 moduli e l’altra da 14 moduli. L’idea progettuale prevede che la superficie tra le file dei moduli fotovoltaici sarà destinata alla coltivazione di un impianto olivicolo super-intensivo, costituito da olivi posizionati ad una distanza lungo le file di circa 1,10 m l’uno dall’altro e un sesto di impianto tra le fila di 9,00 metri con un rapporto di numero di elementi arborei pari a 850 piante per ettaro. Data la forte ambizione agricola del progetto sono stati considerati gli spazi per la movimentazione delle macchine agricole all’interno del Sito.

Il calcolo fornito dal proponente fornisce il seguente risultato: *la superficie minima per l'attività agricola è pari a circa il 70,33%*

Parametro A.1): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Il calcolo fornito dal proponente fornisce il seguente risultato:

$$37,64\% < 40\%$$

Parametro A.2): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito. *Per quanto concerne l'indirizzo produttivo, con l'impianto a realizzarsi si avrà una riconversione dell'attività agricola da estensivo a intensivo per un valore economico della produzione più elevato anche a fronte del miglioramento qualitativo e della certificazione di qualità delle produzioni agricole*

Parametro B.1) rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito non risulta verificabile.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito. *Dal punto di vista della producibilità l'impianto in oggetto sarà comparabile a un impianto tradizionale, leggermente inferiore in quanto la presenza del filare olivetato tra le file di moduli tracker genererà un ombreggiamento che in termini di producibilità sarà contenuto nell'ordine del 10% rispetto ad un impianto tradizionale.*

Parametro B.2): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito non risulta verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito. *I moduli fotovoltaici saranno installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno; altezza ricavata dagli schemi progettuale è di 2769 mm da piano campagna.*

Si ricorda che in Puglia i moderni impianti olivicoli di tipo "semi-intensivo" presentano un sesto di impianto regolare con distanze pari a m 5 sulle file e di 6 m tra le file (500/600 piante/ha), a fronte di piante che possono raggiungere un'altezza spesso superiore ai 4 m senza che si registri nessuna criticità di carattere agronomico, fitosanitario e produttivo. Identica situazione riscontriamo negli

impianti superintensivi del territorio che presentano distanze di interfila non superiore a 4 m, senza che si presenti nessuna criticità.

Per il nostro impianto intensivo integrato non si riscontrano problematiche legate all'altezza delle piante, in quanto attraverso le operazioni di cimatura, l'altezza delle stesse non sarà superiore ai 2,2 metri circa, misura che consente alla pianta di vegetare senza problemi di schermatura e di esprimere il massimo potenziale produttivo nel corso degli anni.

Parametro C: requisito risulta verificato.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Il sistema irriguo potrà essere gestito da remoto sul Farmonitor Irritec grazie alle credenziali fornite. Sulla stessa piattaforma sarà possibile vedere e maneggiare il sistema irriguo che i dati provenienti dalla stazione meteo e dai sensori posti sul campo in modo da gestire l'irrigazione a "domanda". La gestione dell'impianto irriguo sarà facilitata grazie alla "stazione meteo" che rileverà in tempo reale le variabili ambientali che saranno inviate ad un server che li elaborerà e li renderà disponibili su Internet. Lo stesso vale per i sensori wireless - tensiometri posti nel terreno che misureranno il contenuto idrico del suolo. L'oliveto sarà servito da una tubazione principale sulla quale saranno collegati i gruppi di manovra delle valvole e alle estremità ci saranno gli sfiati d'aria e le valvole per lo spurgo del sistema D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

La continuità delle attività agricole è assicurata da una ottimale coesistenza in campo che permette il rispetto dei parametri agroambientali e agronomici determinanti per una coerente attività vegeto- produttiva dell'impianto olivetato.

Parametro D: requisito risulta verificato.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non risulta verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrofotovoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo ("Zone agricole"), ed è costituito dall'integrazione tra un impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaico e un impianto olivicolo super intensivo.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- Con particolare riferimento al lotto C, l'area **non rientra tra quelle idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021.
- L'area **non ricade** tra quelle classificate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- L'impianto non rispetta tutti i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.
- L'area ricade in Area di produzione Vini DOC e IGT. La realizzazione dell'impianto sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.